



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252;

Visto il D.lgs. 07 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la Legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" pubblicata sulla G.U. n. 150 del 29 giugno 2022;

Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 avente ad oggetto: "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010";

Visto il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49;

Visto il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale sono state determinate le corrispondenze tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, di integrazione della tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662;

Visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) del 27 aprile 2016 n. 679;

Visto il Piano straordinario 2022-2026 di cui al DM 445/2022 integrato e modificato dal DM 795/2023 per il reclutamento di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico amministrativo, a valere sulle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 297, lett. a), della l. 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76;

Visto il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico";

Visto il Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo emanato con D.R. n. 160/2024 del 03 aprile 2024;

Considerata la Carta Europea dei Ricercatori e il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005;

Tenuto conto della programmazione triennale 2022-2024, approvata con Delibera n. 3 del 14 aprile 2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, con cui è stata approvata la programmazione di reclutamento per il personale Ricercatore di tipo b);

Richiamate e delibere n. 37 e n 38 della Giunta di Dipartimento del 12 dicembre 2023 relative alla proposta di aggiornamento del personale Docente di prima fascia e personale docente Ricercatore di tipo b;

Preso atto delle delibere n. 30 e n.32 del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2023, in cui è stato approvato l'aggiornamento della programmazione del personale docente Ricercatore e Docente di Prima Fascia;

Vista la Delibera del Senato Accademico n. 37 del 21.12.2023, rep. delibere n. 2/2024 del 11.01.2024, con cui è stato approvato il reclutamento del personale ricercatore di tipo b), nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026;

Vista la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 41 del 21.12.2023, rep. delibere n. 11/2024 del 17.01.2024, con cui è stato approvato il reclutamento del personale ricercatore di tipo b), nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026;

Considerato che i suddetti posti sono completamente finanziati dal Ministero e pertanto rientrano nella previsione di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs.49/2012;

DISPONE

Art. 1 - Indizione della procedura

È indetta una procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 a valere sul Piano Straordinario di cui al D.M. 445/2022, integrato dal D.M. 795/2023, con regime di impegno a tempo pieno.

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.

Settore Concorsuale: 06/N2 - Scienze dell'esercizio fisico e dello sport.

Settore scientifico disciplinare: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie.

Durata: 3 anni.

Dottorato di ricerca: Sì -Area delle Scienze Motorie.

Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 12 (dodici).

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale: lingua inglese.

Per i candidati stranieri sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua italiana.

Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Ambito della ricerca: attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare di cui al presente bando, con particolare riferimento alla strutturazione di programmi di attività motoria adattata rivolti a soggetti con patologie croniche non trasmissibili.

Inoltre, saranno considerate di particolare pertinenza le attività volte allo sviluppo di programmi di esercizio che, attraverso soluzioni innovative, promuovano l'avanzamento della conoscenza nell'ambito della pratica dell'attività fisica per la prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) delle patologie croniche non trasmissibili. Tali attività dovranno essere inquadrare all'interno di una cornice metodologica che valuti adeguatamente l'importanza della corretta modulazione dei protocolli di esercizio e delle modalità di confronto tra protocolli al fine di rispondere opportunamente ai quesiti sperimentali di rilevanza per il settore scientifico-disciplinare di cui al presente bando.

Obiettivi di produttività scientifica: Gli obiettivi di produttività scientifica saranno finalizzati alla produzione di articoli su riviste scientifiche internazionali (1-3 articoli per anno su riviste con impact factor), partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Impegno didattico. È previsto lo svolgimento di un massimo di 350 ore di attività di didattica integrativa e servizi agli studenti per ciascun anno accademico di validità del contratto stesso. All'interno dell'attività di cui sopra, la didattica frontale potrà essere al massimo 12 CFU, da erogare su tematiche strettamente legate al settore scientifico disciplinare di cui al presente bando e nell'ambito delle classi di Laurea L/22, LM/67 e LM/68.

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute – Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi non rinnovabili per un importo annuo lordo onnicomprensivo spettante al Ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno pari al 120% del trattamento economico previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e il Ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi di lavoro dipendente.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione alla procedura

1. titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero nell'area delle Scienze Motorie o essere in possesso del titolo di specializzazione medica;
2. aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 16 della L. 240/2010, o essere in possesso del titolo di specializzazione medica, o aver usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente e per periodi anche non consecutivi, di:
 - contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230;
 - contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240;
 - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; - borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; - analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Sono esclusi dalla procedura di selezione:

- i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del Contratto ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

- esclusione dal godimento dei diritti civili e politici;
- destituzione o dispensa, oppure dichiarazione di decadenza da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti e gli impegni assunti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato A e deve essere sottoscritta dal candidato.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore, deve pervenire inderogabilmente **entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^a Serie Speciale <Concorsi ed Esami>**.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, il termine per la presentazione sarà il primo giorno feriale utile.

La domanda, corredata degli allegati di cui all'art. 6, entro il termine di scadenza indicato dal presente bando, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata personale e accreditata del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner;

Si fa presente ai candidati che, per l'invio telematico, dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare. Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 30 MB. Nel caso in cui per l'invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell'oggetto: "integrazione alla domanda, Dipartimento, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare", numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.

Nell'ipotesi di trasmissione della domanda a mezzo PEC, farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà presa in considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero da una PEC di cui il candidato non sia titolare.

Art. 4- Adempimenti obbligatori dei candidati previsti a pena di esclusione

Determineranno l'esclusione automatica dalla procedura selettiva:

- Mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- Mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione. L'esclusione dalla procedura è disposta, in qualsiasi momento,

con decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda.

Art. 5 – Contenuto delle domande

Nella domanda, redatta in carta libera secondo l'unito modello (allegato A), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste all'art. 76 del predetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. cognome e nome;
2. codice fiscale (*cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana*);
3. data e luogo di nascita;
4. luogo di residenza;
5. cittadinanza posseduta;
6. il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
7. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
8. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
9. se cittadino italiano, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
10. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p. (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
11. di non essere stato già assunto come professore di prima o seconda fascia o come ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;
12. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
13. di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca o di ricercatore a tempo determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo o presso Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
14. solo *per i cittadini stranieri*: di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati che necessitano dell'ausilio, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda quanto necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail, nonché indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui il candidato sia titolare.

Ogni eventuale variazione dei suindicati recapiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale (per *cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana*);
3. curriculum dell'attività scientifica, didattica e dell'attività in campo clinico per i settori concorsuali per cui sia richiesta tale competenza, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa;
4. elenco dei titoli, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa (*indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'Ateneo, l'Istituzione o l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita*);
5. elenco delle pubblicazioni presentate, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa.
Le pubblicazioni saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 7;
6. ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione ed in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243;
7. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (allegato B);
8. documentazione comprovante il possesso dei titoli ed in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, secondo le seguenti modalità:

I cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).

I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa alcuna integrazione documentale.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura deve essere datata e firmata, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it. La rinuncia produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricezione.

Art. 7 – Pubblicazioni: predisposizione e invio

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare devono essere corredate dal relativo elenco datato e firmato, dovranno essere inviato, unitamente alla domanda ed ai relativi allegati, entro la scadenza del presente bando, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it utilizzando le modalità indicate dall'art. 3 del presente bando.

Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione dovranno essere presentate esclusivamente in formato .pdf, rispettando il numero massimo previsto dall'art. 1 del bando. L'inosservanza di tale limite massimo sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore.

Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni e non sarà ammessa alcuna integrazione documentale. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente alla data del 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera, escluse quelle in lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo, dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (allegato B).

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 8 - Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, ed è composta da tre componenti effettivi e almeno un componente supplente appartenenti al ruolo dei professori universitari o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al GSD/MSC/SC per cui è indetta la procedura, di comprovata esperienza internazionale, e almeno due dei quali esterni all'Ateneo.

I componenti della Commissione giudicatrice sono designati dal Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, sorteggiati fra una rosa di nomi proposta dal Consiglio, pari al doppio dei

candidati da nominare, in osservanza con quando indicato nel Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo.

Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di Commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

La Commissione giudicatrice effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

Nella prima riunione la Commissione giudicatrice individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

I lavori della Commissione devono concludersi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 9 – Svolgimento della selezione

All'atto dell'insediamento la Commissione, coerentemente con quanto specificato all'articolo 2 in merito alle attività di didattica e di ricerca, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione, sulla base dei seguenti parametri:

- titoli e curriculum: fino ad un massimo di 40 punti;
- produzione scientifica: fino ad un massimo di 60 punti

Il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito Web di Ateneo almeno 7 giorni precedenti la riunione successiva.

La Commissione giudicatrice procede preliminarmente in conformità e, secondo quanto enunciato al comma 2 lett. c dell'art. 24 della legge 240/2010, alla valutazione dei candidati, con giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, come definiti dal DM. n. 243 del 25.05.2011.

In particolare, la Commissione giudicatrice dovrà considerare il curriculum e i seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) realizzazione di attività progettuale;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una "lista breve", che include non meno del 10% e non più del 20% dei candidati e comunque non meno di 6. Qualora il numero dei candidati sia inferiore o pari a 6, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti ammessi alla discussione.

I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere con la Commissione un colloquio pubblico sui titoli, sulla produzione scientifica e, qualora previsto, l'accertamento delle competenze linguistiche.

La valutazione preliminare dei candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo.

I candidati sono convocati almeno venti giorni prima della discussione, come previsto all'art. 24 comma 13 del Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo.

L'elenco degli ammessi, l'orario e il luogo di svolgimento sarà pubblicato almeno 7 giorni prima sul sito istituzionale di Ateneo all'indirizzo: <https://www.uniroma4.it/index.php/concorsi-e-bandi/>.

La pubblicazione dell'avviso alla pagina web d'Ateneo avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito nella sezione dedicata alla procedura.

I candidati dovranno presentarsi alla discussione muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.

Al termine della discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, la Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Il colloquio è pubblico. Di ogni riunione la Commissione dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti.

Al termine della discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, la Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione.

Art.10 –Valutazione finale e proposta di chiamata

A seguito della valutazione preliminare e della discussione di cui all'articolo 9 del presente bando, la Commissione giudicatrice, previa comparazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti individua il vincitore.

La Commissione, conclusi i lavori, tramite il Presidente raccoglie l'adesione ai contenuti del verbale e della Relazione finale da parte di tutti i commissari e trasmette tutti gli atti della procedura in formato pdf a mezzo di posta elettronica al Responsabile del procedimento, unitamente ad una nota di trasmissione.

Il Rettore accerta la regolarità formale degli atti con proprio decreto di cui è data pubblicità sul sito d'Ateneo all'indirizzo: <https://www.uniroma4.it/index.php/concorsi-e-bandi/>.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

Gli atti sono pubblicati sul sito web di Ateneo e trasmessi al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute per il seguito di competenza.

In esito alla procedura il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute formulerà la proposta di chiamata e della data di decorrenza del contratto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la stessa dovrà essere approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento e trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art.11 – Presentazione dei documenti di rito e costituzione del rapporto di lavoro

Il candidato, alla conclusione della procedura di chiamata di cui al precedente art. 10, sarà invitato a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno.

Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
- c) la struttura di afferenza;
- d) il regime di impegno lavorativo a tempo pieno;
- e) l'indicazione delle attività da svolgere;
- f) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
- g) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
- h) le cause di risoluzione del contratto.

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dalle disposizioni di legge, dalle normative comunitarie e dal Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato.

Il Ricercatore a tempo determinato svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare;

- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
- partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- partecipa alle attività del Dipartimento secondo le modalità di cui ai Regolamenti vigenti.

Art. 12 - Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti con contratto di tipologia b) a tempo pieno è pari al 120% trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13 - Incompatibilità

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile:

- a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata del contratto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contributi previdenziale, in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo ove tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- b) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- c) con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferite anche da Enti terzi;
- d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

È consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 9 a 12 della Legge n. 240/2010.

Art. 14. Risoluzione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.

Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo

1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 38 del GDPR 2016/679, è l'Ing. Ingrid Cristina Giuli Bicescu – e-mail: dpo@uniroma4.it - PEC: privacy.uniroma4@pec.it

Il responsabile del procedimento di cui al presente bando, è il dott. Andrea Cessari- Direzione Affari Generali -Area Risorse Umane e Organizzazione, Responsabile Unità Gestionale Personale tecnico amministrativo - Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma Tel. 06-36733499 e-mail andrea.cessari@uniroma4.it.

Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Gestionale Personale Docente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione tel. 06-36733499 – e-mail: personale@uniroma4.it

Art.16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale di bando si applica la normativa attualmente vigente in materia di pubblici concorsi e di legislazione universitaria in quanto compatibili.

Roma, 11.04.2024

Firmato digitalmente
Prof. Attilio PARISI